



COMUNE DI AFRICO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Reg. Del. N. 16

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 11,40 e successive nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in **sessione ordinaria**, che è stata partecipata a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.Bruzzaniti Francesco	SI		8.Favasuli Annunziata	SI	
2.Versace Pietro	SI		9. Zavettieri Annunziato	SI	
3.Morabito Bartolo	SI				
4.Criaco Salvatore		SI			
5.Bruzzaniti Domenico	SI				
6.Violi Domenico Antonio	SI				
7.Morabito Pasquale		SI			

Presenti: 8

Assenti: 1

Presiede il Sig. Bruzzaniti Domenico nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il Segretario comunale dr. Fortunato LATELLA-.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto n.3 all' ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art 198 del decreto legislativo n. 152/06 attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATO che risulta necessario dotarsi di un apposito Regolamento Comunale per la gestione i dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale;

ESAMINATO il Regolamento in questione, elaborato dall' Ufficio tecnico Comunale, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni recante "Norme in materia Ambientale ";

VISTO il D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " ;

VISTI il comma 1 e 2 dell'art. 198 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 ;

ACQUISITO sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art 49 e 147 bis del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell' Area Tecnica- territorio arch. Rocco Criaco;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti costituito da n° 63 articoli che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che copia del medesimo sarà depositato presso l'ufficio segreteria a disposizione del pubblico perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

DI DARE ATTO che una copia del regolamento sarà altresì inviato tramite e-mail ai responsabili dei servizi.

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Rocco Criaco

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Domenico Bruzzaniti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 24.05.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Antonia Morabito

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella



COMUNE DI AFRICO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Regolamento comunale gestione rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 21.05.2018

INDICE

CAPITOLO I	4
<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	4
<i>Art. 2 - Campo di applicazione</i>	4
<i>Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:</i>	4
<i>Art. 3 - Principi del servizio</i>	5
<i>Art. 4 - Definizioni</i>	5
<i>Art. 5 - Classificazione dei rifiuti</i>	7
3) <i>multimateriale:</i>	8
4) <i>carta e cartone:</i>	8
12) <i>rifiuti elettrici ed elettronici o RAEE:</i>	10
<i>Art. 6 - Competenze del Comune di Africo</i>	11
<i>Art. 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti</i>	12
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	13
TITOLO I - Principi generali	13
<i>Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali</i>	13
<i>Art. 9 - La raccolta differenziata</i>	13
<i>Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione</i>	14
<i>Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani</i>	14
<i>Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari</i>	16
<i>Art. 13 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali</i>	17
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA	18
<i>Art. 14 - Raccolta differenziata con sistema di rilevamento e informatizzazione</i>	18
<i>Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani</i>	18
<i>Art. 16 - Disposizioni generali</i>	19
<i>Art. 17 - Raccolta differenziata porta a porta</i>	20
<i>Art. 18 - Esposizione dei mastelli/bidoni</i>	20

<i>Art. 19 - Raccolta del materiale non riciclabile.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 20 - Raccolta dell'umido organico.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 21 - Raccolta del multimateriale.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 22 - Raccolta della carta e cartone.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 23 - Raccolta imballaggi in vetro.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 24 - Raccolta dei rifiuti vegetali.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 25 - Raccolta indumenti usati.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 26 - Raccolta pile e batterie.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 27 - Raccolta farmaci e medicinali.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 28 - Raccolta oli esausti vegetali.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 29 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico</i>	<i>26</i>
<i>Art. 30 - Raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 31 - Raccolta dei rifiuti ingombranti.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 32 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 33 - Autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale.....</i>	<i>27</i>
<i>TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 34 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 35 - Pulizia del territorio.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 38 - Spazzamento.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 39 - Cestini stradali.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 40 - Pulizia del mercato settimanale.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 41 - Attività di volantinaggio.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 42 - Imbrattamento di aree pubbliche.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 43 - Aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 44 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti</i>	<i>32</i>
<i>Art. 45 - Pulizia delle aree private</i>	<i>33</i>
<i>Art. 46 - Altri servizi di pulizia.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 47 - Associazioni di volontariato.....</i>	<i>34</i>

<i>Art. 48 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 49 - Rimostranze</i>	<i>34</i>
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....	35
<i>Art. 50 - Oneri dei produttori e dei detentori</i>	<i>35</i>
<i>Art. 51 - Classificazione dei rifiuti speciali.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 52 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 53 - Rifiuti speciali costituiti da rifiuti elettrici ed elettronici.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 54 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali.....</i>	<i>36</i>
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	37
<i>Art. 55 - Divieti.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 56 - Controlli.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 57 - Sanzioni.....</i>	<i>38</i>
SANZIONI PER VOLANTINAGGIO.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	41
<i>Art. 58 - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta nelle zone rurali.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 59 - Osservanza di altre disposizioni.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 60 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 61 - Danni e risarcimenti.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 62 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 63 - Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	<i>41</i>

CAPITOLO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, avvio a recupero e smaltimento nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza ed economicità e sostituisce, modifica e integra i precedenti regolamenti e ordinanze..

Art. 2 - Campo di applicazione

1. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3. le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4. le modalità del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e la frequenza del servizio stesso;
5. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
6. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
7. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
8. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
9. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 3 - Principi del servizio

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - b) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
5. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D. Lgs. 152/2006, nella riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- d. **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- e. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- f. **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- g. **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti anche da terzi, in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, degli artt. 198 e 200 del D.Lgs. 152/2006.
- h. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i. **raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- j. **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in alluminio-acciaio-banda stagnata-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k. **spazzamento delle strade:** l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l. **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- m. **recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- n. **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- p. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto RI3 dell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- q. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, lett. m), del D.Lgs. 152/2006;
- r. **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t. **combustibile da rifiuti (CDR):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un adeguato potere calorico al suo utilizzo, e che possiede caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

- u. **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs. 152/2006;
- v. **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- w. **utente:** chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- x. **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti - o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- y. **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- z. **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera y);
- aa. **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- bb. **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- cc. **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- dd. **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal Gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- ee. **ufficio ecologia:** ufficio predisposto ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani:**
 - A) **i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, vengono ulteriormente distinti in:**
 - 1) **materiale non riciclabile:** materiali non fermentiscibili a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia costituito da: cassette audio e video, cd e relative custodie, pannolini, pannoloni, assorbenti, spazzolini, siringhe ed aghi, lamette da barba, fotografie e negativi fotografici, giocattoli, penne, piatti e vassoi in ceramica, vasi in terracotta, carta sporca, lampadine ad incandescenza, sacchetti di aspirapolvere, oggetti e tubi in gomma, mozziconi di sigarette, polveri varie da spazzamento domestico, stracci e spugne;
 - 2) **umido organico:** componente organica fermentescibile costituito da: avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta sporca di cucina (tovaglioli, carta assorbente), piccole ossa, e simili, scarti

alimentari e di cucina; a seconda poi dell'impianto di conferimento anche ceneri spente di stufe e caminetti.

3) **multimateriale:**

- a) imballaggi in plastica vuoti: flaconi e bottiglie di shampoo, di detersivi, di creme, di bevande, di oli, buste, sacchi, piatti, bicchieri, cellophane, polistirolo, cassette, vaschette per prodotti alimentari e non;
- b) imballaggi in alluminio vuoti: lattine per bevande, bombolette spray di deodoranti, di lacche, di spume, di panna, fogli d'alluminio di stagnola, coperchi dello yogurt, protezione delle cioccolate, vassoi da forno e per cibi congelati, stampi per dolci, tubetti di conserve e di cosmetici, tappi per bottiglie di olio, di vino, di liquori;
- c) imballaggi in acciaio e banda stagnata vuoti: barattoli, latte e scatolette per conserve alimentari di frutta sciroppata, di mais, di tonno, di pelati, di legumi, di cibo per gli animali, di oli alimentari, coperchi e tappi corona di conserve alimentari e bibite, di scatole promozionali di dolciumi, di oggettistica, di biancheria, bombolette spray di deodoranti, di lacche, di schiuma da barba, di detersivi e di prodotti alimentari, contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuoti che non abbiano contenuto vernici;
- d) imballaggi in plastica, in alluminio, in acciaio etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti; in nessun caso tutti i recipienti metallici con i simboli tossico, nocivo, corrosivo, pericoloso per l'ambiente;
- e) imballaggi in legno: cassette per la frutta, piccoli imballaggi in legno domestici per alimenti;

4) **carta e cartone:**

- a) carta: giornali, riviste, quaderni, opuscoli, libri, carta da pacco, fotocopie e moduli di carta continua, carta da ufficio,
- b) imballaggi in cartone: cartoni delle pizze non unti, scatole di cartoncino e cartone e gli imballaggi in carta, cartone e
- c) contenitori in tetrapak: etichettati con la sigla "CA" di latte, succhi di frutta, vino, panna, creme, ecc.;

5) **imballaggi in vetro:** bottiglie, vasetti, barattoli, flaconi, contenitori in vetro sia bianchi che colorati;

6) **rifiuto vegetale:** materiale proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

7) **indumenti usati:** capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti, calzature ancora utilizzabili e pulite, cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili, giocattoli in tessuto tipo peluche;

8) **pile e batterie:** pile a bottone, pile stilo, batterie per attrezzature elettroniche;

9) **farmaci e medicinali:** compresse, confetti, sciroppi, supposte, fiale, polveri, pomate, lozioni disinfettanti, spray;

10) **oli vegetali:** olio di oliva, di semi, di palma, oli misti, scaduti o fritti;

- 11) **rifiuti pericolosi:** contenitori marchiati "T" e "F" (tossico e infiammabili), resti inutilizzati e/o seccati di vernici e smalti, cartucce di stampanti e fotocopiatrici, accumulatori di veicoli a motore, oli esausti minerali;
- 12) **rifiuti elettrici ed elettronici o RAEE:**
- **R1.** Apparecchi di refrigerazione e di condizionamento: frigoriferi, congelatori, condizionatori, deumidificatori e scaldabagni;
 - **R2.** Grandi bianchi diversi da quelli del gruppo R1: lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine, cappe e ventilatori;
 - **R3.** Televisori e monitor: televisori e monitor con tubo catodico, televisori e monitor LCD e al plasma;
 - **R4.** Piccoli elettrodomestici, giocattoli elettrici e apparecchi d'illuminazione: aspirapolveri, phon, rasoi elettrici, frullatori, robot da cucina, tostapane, cellulari, videocamere, computer, pc portatili, stampanti, fax, fotocopiatrici, videoregistratori, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrice, tagliacapelli, sveglie, orologi, bilance, calcolatrici, telefoni, lettori DVD, amplificatori, strumenti musicali, trapani, seghe elettriche, strumenti per saldare, tagliaerba, videogiochi, giocattoli elettrici o elettronici;
 - **R5.** Lampade ai vapori di mercurio, al sodio, agli ioduri metallici, al neon e fluorescenti.
- 13) **rifiuti ingombranti:** mobili, divani, giocattoli di grandi dimensioni, passeggini, materassi e reti da letto, scaffali, lastre di vetro di finestre ed auto, parti di arredamento che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- B) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da CIVILE ABITAZIONE, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- C) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- D) **i rifiuti sanitari assimilati:** i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833, previsti nel D.P.R. 15.07.2003, n. 254, e assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- E) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio individuati all'art. 12 del presente Regolamento.

3. Sono **rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) del precedente comma 2 del presente articolo;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 6 - Competenze del Comune di Africo

- 1) Al Comune di Africo competono obbligatoriamente le attività contemplate nell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006. In particolare le seguenti, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi, sono:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi in regime di privativa;
 - b) l'assimilazione, per quantità e qualità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi del comma 2 lettera g del medesimo art. ;
 - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 222 del D. Lgs. 152/2006.
- 2) La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
- 3) Il Comune di Africo, può svolgere le seguenti attività:
- a) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Art. 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Al Sindaco competono le seguenti attività contemplate nell'art. 191 del D. Lgs 152/2006:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - c) l'emissione di ordinanza nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento; nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - d) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il Comune di Africo, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone rurali, residenziale e di interesse turistico-naturalistico.
6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
7. Il Comune di Africo deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento al recupero e/o smaltimento agli impianti di destinazione.

Art. 9 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Comune di Africo, mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti e conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

5. Il Comune di Africo stabilisce:

- a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;

6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

7. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune di Africo nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune di Africo cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente viene data pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.

3. Lo stesso Soggetto curerà e aggiornerà in tempo reale tutte le novità e i dati sul sito internet del Comune..

4. Ogni anno il Comune di Africo distribuisce ad ogni singola utenza il calendario nel quale vengono riportati i giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.

5. Ad ogni utente che ritirerà i contenitori della raccolta differenziata verrà distribuito un manuale con le indicazioni sul corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e tutto ciò che riguarda il regolare smaltimento di tutti i rifiuti prodotti.

6. Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati, secondo i criteri riportati dall'art. 195 comma 2 lett. e) del D.lgs. 152/2006, ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino anche nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Categoria	
Codice CER	Descrizione

Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Imballaggi	
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Batterie ed accumulatori	
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03)
Raccolta differenziata	
2001 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili

Categoria	
Codice CER	Descrizione
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 02	Terra e Roccia
20 02 03	altri Rifiuti non Biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

4. L'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'organo competente come parte integrante nel quale sono individuati casi specifici e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani, per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue:

Frazione omogenea di rifiuto	quantità (Kg./anno)
Rifiuto secco non riciclabile	12.000
Carta e cartone	40.000
Oli e grassi commestibili	100
Rifiuti ingombranti non pericolosi	n.° 50 pezzi
Vetro	10.000
plastica lattine	10.000
Rifiuto organico	50.000
Altre frazioni omogenee	Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero

6. I limiti di cui al comma precedente si intendono vincolanti per quanto attiene al rifiuto secco non riciclabile mentre per le altre frazioni deve essere considerato come limite strutturale derogabile in seguito a semplice verifica di disponibilità di strutture e mezzi per l'esecuzione del servizio.

7. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d. lgs. 114/1998 (300 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti)

8. Qualora la produzione dei rifiuti ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione di tutti i rifiuti prodotti come rifiuti speciali, comprese le frazioni avviate al recupero. Il Comune di Africo potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero.

9. Le utenze non domestiche non possono accedere al Centro di Raccolta Differenziata di cui al Capo III del presente Regolamento per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili fermi restando i criteri di assimilazione di cui al presente articolo.

10. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

12. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

13. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo sono sempre assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Art. 13 - Individuazione dei rifiuti urbani cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali; materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 14 - Raccolta differenziata con sistema di rilevamento e informatizzazione

1. La raccolta differenziata con sistema di rilevamento consiste nell'incentivare la minore produzione di rifiuti, in particolar modo il materiale non riciclabile e l'umido organico e quindi premiare gli utenti più virtuosi tramite sgravi fiscali, buoni spesa ecc..

In particolare gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:

- a) premiare e incentivare i cittadini che effettuano una raccolta differenziata di qualità;
- b) consentire al Comune di avere una banca dati aggiornata su tutte le variabili e i dati correlati a questo servizio;

Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono forniti dal Comune di Africo in "comodato d'uso gratuito" ad ogni singola utenza e sono identificati da un codice a barre, hanno una capacità compresa tra 25 e 240 litri, e nello specifico verranno denominati **mastelli** quelli di capacità compresi tra i 25 e i 35 litri e **bidoni** quelli superiori ai 40 litri, come di seguito descritti:

- a) Per le utenze domestiche:
 - Carta e cartone: mastello da **litri 35 di colore bianco**;
 - Imballaggi in materiali misti: mastello da **litri 35 di colore blu**;
 - Imballaggi in vetro: mastello da **litri 35 di colore verde**;
 - Umido organico: mastello da **litri 25 di colore marrone**;
 - Materiale secco non riciclabile: mastello da **litri 35 di colore grigio**.
- b) Per le utenze non domestiche:
 - Carta e cartone: mastello da **litri 120/240 di colore bianco**;
 - Imballaggi in materiali misti: mastello da **litri 120/240 di colore blu**;
 - Imballaggi in vetro: mastello da **litri 120/240 di colore verde**;
 - Umido organico: mastello da **litri 120/240 di colore marrone**;
 - Materiale secco non riciclabile: mastello da **litri 120/240 di colore grigio**.

1. Gli utenti devono:

- effettuare la raccolta differenziata in modo continuativo nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitari previste, evitando disagi ai vicini;
- pulire, lavare, custodire i mastelli e i bidoni carrellati;

- denunciare il danneggiamento o il furto presso il comando Polizia Municipale;
 - restituire, nel caso di richiesta di cancellazione dall'elenco dei contribuenti, i contenitori vuoti e puliti fino a 35 litri; I contenitori di capacità superiore sono invece ritirati a cura del Comune di Africo su comunicazione dell'utente.
2. Nel caso di rottura o danneggiamento dei mastelli o parti di essi causati dall'operatore, il Comune di Africo procede alla loro sostituzione o a parti di essi, su restituzione del mastello danneggiato presso gli uffici comunali.
 3. Nel caso di furto, smarrimento, rottura o danneggiamento dei mastelli o parti di essi riconducibile all'utente, l'utente deve immediatamente provvedere, a sue spese, alla sostituzione
 4. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
 5. I mastelli domestici non vanno esposti fuori perennemente, a meno che non vi siano effettivamente problemi di spazio all'interno dell'abitazione. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'ufficio Tecnico, e dovranno essere opportunamente ancorati per evitare, in caso di forte vento, il danneggiamento degli stessi.
 6. I bidoni per utenze non domestiche non vanno esposti fuori perennemente, a meno che non vi siano effettivamente problemi di spazio all'interno della proprietà. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico in accordo con l'ufficio Tecnico, che ne indicherà e autorizzerà l'ubicazione. In tal caso dovranno essere opportunamente ancorati a cura dell'utente.

Art. 16 - Disposizioni generali

1. I mastelli/bidoni saranno dotati di codice a barre per il riconoscimento automatico che consenta al Comune di Africo di raccogliere dati (ad. Es. tipologia del materiale, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, mancato svuotamento ecc.);
2. l'operatore che effettua la raccolta dovrà essere in grado di leggere il codice a barre di cui è dotato il mastello/bidone e di segnalare eventuali problematiche riscontrate presso l'utenza abbinata; in tale situazione l'operatore deve poter segnalare in formato cartaceo all'utente il mancato svuotamento del contenitore indicandone la motivazione;

3. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del mastello/bidone resti chiuso;
4. I mastelli/bidoni devono essere lavati a cura dell'utenza;
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori;
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontri difformità rispetto alle norme del presente Regolamento, l'operatore mediante lettore ottico dovrà segnalarlo e applicare sul contenitore l'adesivo di segnalazione preposto.
7. Le Utenze condominiali potranno usufruire dei contenitori condominiali (120/240) solo se il condominio è regolarmente registrato presso l'anagrafe tributaria del Comune, quindi soggetto passivo dell'imposta comunale TARI.
8. Il territorio comunale potrà essere suddiviso in zone operative con frequenze di raccolta diverse a seconda delle esigenze e della conformazione del territorio stesso.

Art. 17 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
3. La raccolta differenziata porta a porta può essere effettuata con servizio ordinario;
4. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Comune di Africo predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, l'operatore dovrà segnalarlo e applicare sul contenitore, per il quale rilevi la difformità, l'adesivo di segnalazione preposto.

Art. 18 - Esposizione dei mastelli/bidoni

1. Il servizio di raccolta verrà garantito **solo ed esclusivamente** all'utenza che esporrà il mastello/bidone munito di codice a barre.

2. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito calendario fornito alle Utenze e disponibile sul sito istituzionale del Comune;
3. I contenitori dovranno essere esposti non oltre l'orario per come indicato nel calendario fornito alle utenze e disponibile sul sito istituzionale del Comune .
4. L'utente è tenuto a chiudere il coperchio dei mastelli con chiusura antirandagismo inserita la con la maniglia rivolta in avanti.
5. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni su suolo pubblico, in zona quanto più prossima alla propria abitazione e sul marciapiede ove presente, onde evitare intralcio alla circolazione di pedoni o veicoli. I contenitori dovranno essere lasciati con la chiusura di sicurezza antirandagismo inserita, (il manico di presa dovrà essere posizionato sul lato anteriore del bidoncino). I contenitori saranno conferiti sui veicoli di servizio direttamente dagli operatori che provvederanno a lasciare i medesimi, una volta svuotati, nello stesso punto in cui sono stati posti dall'utente.
6. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti dal presente Regolamento.
7. In caso di forte vento per evitare che i contenitori vengano danneggiati, attendere il turno successivo di raccolta, oppure mettere una zavorra (pietra, mattone, sacchetto di sabbia, ecc.) sullo stesso.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; si potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori preposti e/o qualora vengano utilizzati sacchetti e buste che non permettano la visione del contenuto.
10. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si riscontrino difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare etichetta di segnalazione;

Art. 19 - Raccolta del materiale non riciclabile

1. Il materiale non riciclabile di cui all'art. 4 comma 2 lettera A) punto 1).
2. Nel mastello/bidone non devono essere inseriti i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;

- d) rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
3. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta viene effettuata mediante mastelli/bidoni di colore grigio di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) punto 6 e lettera b) punto 5);
 - b) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - c) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - d) il materiale può essere introdotto sfuso però è necessario evitare l'imbrattamento del contenitore, in caso contrario utilizzando sacchetti trasparenti o semitrasparenti;
 - e) Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto verrà garantito lo scarico del contenitore.
4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra;
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza:
- a) di sacchetti non trasparenti;
 - b) sacchetti non sigillati;
 - c) materiale non conforme.

Art. 20 - Raccolta dell'umido organico

1. Il materiale umido organico è costituito dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera A) punto 1).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) punto 4 e 5 e lettera b) punto 4);
 - a) la raccolta viene effettuata con periodicità trisettimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - b) il materiale deve essere introdotto giornalmente nel contenitore con apposito sacchetto in materiale compostabile.

- c) gli scarti organici vegetali in grande quantità (es. carciofi, fave, piselli, broccoli, lattughe, foglie e potature di piccole piante) possono essere inseriti nel mastello grande senza l'utilizzo del sacchetto in quanto non imbrattano e non producono nell'immediato percolato.

3. Non viene assicurato il servizio per materiale eccedente le potenzialità del mastello/bidone che dovrà rimanere ben chiuso, onde evitare l'avvicinamento, l'apertura di sacchetti e relativo imbrattamento del suolo pubblico da parte di animali randagi.

Art. 21 - Raccolta del multimateriale

1. Il multimateriale è costituito da imballaggi in plastica, in metallo e in legno di cui all'art. 4 comma 2 lettera A) punto 2).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore blu di cui all'art. 14 comma 1 lettere a) e b) punto 2);
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - d) gli imballaggi in plastica molto leggeri come vaschette di polistirolo, incarti di cracher, merendine, caramelle, cellofan leggeri di protezione ecc. vanno inseriti possibilmente in un normale sacchetto di plastica al fine di evitare che durante lo svuotamento del contenitore e durante la marcia del mezzo di raccolta non cadano sporcando le strade del paese;
 - e) solo per le utenze domestiche, qualora la quantità di multimateriale sia superiore alla potenzialità del mastello, si potrà riporre a fianco o sopra un solo sacchetto trasparente, salvo durante giornate caratterizzate da forte vento.
 - f) È vietato inserire cassette di legno o pastica;

Art. 22 - Raccolta della carta e cartone

1. Tale raccolta riguarda la carta e il cartone di cui all'art. 4 comma 1 lettera A) punto 4).
2. Il servizio di raccolta di carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore bianco di cui all'art. 14 comma 1 lettere a) e b) punto 1);
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - c) solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere riposti a fianco o sopra i mastelli/bidoni, salvo durante giornate caratterizzate da precipitazioni, in cui tale operazione non è consentita;

- d) gli imballaggi in cartone (scatole e scatoloni) dovranno essere piegati, compattati, appiattiti, ridotti in fogli riducendo al massimo i volumi e creare il minimo ingombro possibile e riposti ordinatamente accanto al mastello/bidone bianco, salvo durante giornate caratterizzate da precipitazioni e/o forte vento in cui tale operazione non è consentita;
- e) gli imballaggi in cartone che non saranno piegati, compattati, appiattiti, ridotti in fogli non verranno ritirati;
- f) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza sacchetti in polietilene;
- g) il materiale dovrà essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

Art. 23 - Raccolta imballaggi in vetro

1. Gli imballaggi in vetro sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera A) punto 5).
2. Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore verde di cui all'art. 14 comma 1 lettere a) e b) punto 3);
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale e comunque facendo sempre riferimento al calendario della raccolta differenziata;
 - c) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza sacchetti in polietilene;
 - d) il materiale dovrà essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti vegetali

3. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera A) punto 6).
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali non viene svolto con modalità di servizio porta a porta.
5. Il rifiuto vegetale (erba, foglie e resti di potatura ecc.) potrà essere conferito all'Isola Ecologica.
6. Il Comune di Africo si riserva comunque la possibilità di organizzare un servizio di raccolta dei rifiuti vegetali secondo le necessità.

Art. 25 - Raccolta indumenti usati

1. Il rifiuto costituito da indumenti usati di cui all'art. 4, comma 2, lettera A), punto 7).
2. Il servizio di raccolta, viene svolto mediante appositi contenitori stradali, nei quali l'utente deve inserire i materiali in buste di polietilene chiuse e assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
3. Il servizio di svuotamento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dall'azienda privata a cui è affidato tale servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve:

- a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
- b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
- c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 26 - Raccolta pile e batterie

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 4, comma 2, lettera A), punto 8).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, tabacchi, fotografi ecc.) o presso l'Isola Ecologica;
3. non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo di veicoli a motore, che devono essere consegnati all'Isola Ecologica
4. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune di Africo.
5. I contenitori dovranno essere svuotati con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 27 - Raccolta farmaci e medicinali

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 4, comma 2, lettera A), punto 9).
2. Il servizio di raccolta, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso l'Isola ecologica;
 - b) gli imballaggi e i foglietti illustrativi dei farmaci scaduti devono essere separati e inseriti nel mastelli della carta;
 - c) l'utente deve introdurre i farmaci e i medicinali all'interno dell'apposito contenitore e non a fianco o sopra di esso.
3. Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune di Africo.

4. I contenitori dovranno essere svuotati con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 28 - Raccolta oli esausti vegetali

1. I rifiuti costituiti da oli esausti vegetali di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- a) olio di oliva;
- b) olio di semi;
- c) olio di palma;
- d) oli misti;

2. Il servizio di raccolta, viene svolto mediante appositi contenitori stradali, nei quali l'utente può inserire i materiali o sfuso o in bottiglie di plastica chiuse e assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

5. Il servizio di svuotamento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dall'azienda privata a cui è affidato tale servizio.

6. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve:

- a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
- b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
- c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 29 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 5). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- a) Contenitori etichettati tossico infiammabili;
- b) resti inutilizzati e/o seccati di vernici e smalti;

2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso l'isola ecologica comunale;
- b) per i materiali di cui al comma precedente lettera c) ed e), consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica di tipologia equivalente;

Art. 30 - Raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) sono costituiti da quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera A), punto 12).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso l'isola ecologica comunale;
 - b) consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura elettrica di tipologia equivalente;
 - c) per i piccoli elettrodomestici (ad es. asciugacapelli, smartphone, sveglie digitali ecc..) mediante conferimento ad Isola Ecologica o consegna ai rivenditori senza necessità di acquisto.

Art. 31 - Raccolta dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono costituiti da quelli di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 13).
2. Il servizio di raccolta viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica e/o prenotazione presso l'ufficio Ecologia del Comune di Africo;
 - b) mediante conferimento da parte dell'utenza presso l'isola ecologica comunale.
3. l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica e/o la della prenotazione all'ufficio Ecologia, il numero e il tipo di beni da asportare; il soggetto che svolge il servizio ed il trasporto si riserva la facoltà di non raccogliere materiale non segnalato preliminarmente; il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo e pericolo per la popolazione.

Art. 32 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 4, comma 2, lettera E), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II del presente Regolamento.

Art. 33 - Autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

L' autotrattamento domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito e sarà regolato da apposito Regolamento.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 34 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla rottamazione deve consegnarlo ad un centro di raccolta e rottamazione per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzati, oppure consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la successiva consegna ai centri di raccolta e rottamazione.

Art. 35 - Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il concessionario del servizio.

2. La pulizia e lo smaltimento dei rifiuti indicati al comma 1 del presente articolo è a cura del Comune, previa richiesta scritta al Comune di Africo, individuazione del responsabile ed emissione di ordinanza di rimozione o altro provvedimento idoneo, con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 o dal presente Regolamento (ove compatibile) provvedendo, eventualmente, in danno dei soggetti obbligati, con recupero delle spese.

3. Modeste entità di rifiuto urbano, fino a 0,5 metri cubi, con esclusione di rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti pericolosi in genere, depositati su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, sono raccolti ed avviati allo smaltimento a carico del Comune di Africo.

4. La pulizia dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico viene svolta dal Comune di Africo in danno dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione, previa esplicita richiesta da parte degli stessi o previa ingiunzione da parte del Comune; il Comune di Africo provvederà ad imputare le spese relative all'intervento direttamente ai soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione.

5. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 38 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione;

2. Le aree da spazzare sono individuate dal Comune di Africo;

3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati, mediante l'uso di mezzi e personale propri;

4. Il Comune di Africo si riserva la facoltà di affidare il servizio di spazzamento di strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, a ditte esterne che operano nel settore, con le modalità prescritte per legge;

5. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;
6. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
7. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto;
8. Il Comune di Africo può intervenire allo spazzamento di ulteriori aree o allo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati.

Art. 39 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati, gestiti e svuotati a cura del Comune, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti;
2. Il Comune di Africo si riserva la facoltà di affidare il servizio di svuotamento dei cestini stradali per rifiuti a ditte esterne che operano nel settore, con le modalità previste per legge;
3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori e previo accordo con il Comune garantendo una uniformità all'interno del territorio;
4. Nel caso in cui è la ditta esterna che si occupa del servizio dello svuotamento e della pulizia dei cestini, la stessa informa il Comune di Africo sulla posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio;
5. I cestini stradali vengono svuotati dal soggetto incaricato dal Comune di Africo secondo la periodicità necessaria;
6. La ditta che si occupa del servizio dello svuotamento e della pulizia dei cestini, su richiesta del Comune, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali;
7. La ditta che si occupa del servizio dello svuotamento e della pulizia dei cestini, in accordo con il Comune, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.

Art. 40 - Pulizia del mercato settimanale

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nel mercato settimanale, organizzato su area pubblica o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnando separatamente le diverse frazioni all'incaricato della raccolta differenziata con le modalità di seguito elencate;
2. I concessionari ed occupanti di posti vendita del mercato settimanale, sono obbligati a differenziare i materiali di scarto provenienti dalla propria attività secondo i seguenti criteri:

- a) Multimateriale: cassette di legno, cassette di plastica, vaschette, piatti e bicchieri di plastica, cellophane, lattine d'alluminio;
- b) Carta e cartone e imballaggi in carta e cartone: gli imballaggi in cartone di grosse dimensioni (scatole e scatoloni) dovranno essere strappati, piegati, appiattiti, compattati, in fogli sovrapposti riducendo al massimo i volumi e creare il minimo ingombro possibile e non dovranno contenere rifiuti di altra tipologia al suo interno;
- c) Umido: resti di frutta, verdura e ortaggi anche sfusi della propria area, e anche i rifiuti di piccole dimensioni umide-organiche;
- d) Prima della chiusura di ogni mercato settimanale, passeranno gli operatori addetti alla raccolta differenziata dei rifiuti e i concessionari ed occupanti di posti vendita, sono obbligati al conferimento differenziato di tutti i materiali di scarto provenienti dalla propria attività.
- e) Qualora al momento del passaggio degli operatori i concessionari ed occupanti di posti vendita non abbiano ancora completato le operazioni di raccolta sono tenuti a smaltire autonomamente i materiali.

Art. 41 - Attività di volantinaggio

1. Le attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario, al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, deve attenersi alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) È fatto divieto di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali della illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non autorizzato;
 - b) Non è ammesso il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - c) Non è ammessa la collocazione sul parabrezza o lunotto dei veicoli parcheggiati;
 - d) Non è ammessa la collocazione sopra le soglie d'ingresso delle abitazioni;
 - e) Non è ammessa la collocazione sotto le porte d'ingresso delle abitazioni se quest'ultimo non entra completamente all'interno;
 - f) È vietata la collocazione a fabbricati con evidenti segni di non utilizzo;
 - g) È consentita esclusivamente la collocazione nell'apposite cassette della posta nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici e commerciali, laddove le cassette postali o per uso pubblicitario sono ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali e la distribuzione potrà avvenire ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere, per dimensione e quantità, detti materiali;
 - h) È consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - i) È consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone;
 - j) È vietata la dispersione su aree pubbliche e suoli privati
 - k) È consentita la distribuzione, in occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, previa autorizzazione al volantinaggio, solo ai cittadini utenti che si mostrano interessati a ricevere la propaganda. In questo caso i cittadini che accettano volantini o depliant sono tenuti a non gettarli nelle pubbliche vie ma a conservarli per poi depositarli negli appositi contenitori. Ogni atto contrario a tale disposizione sarà soggetto a sanzione prevista dal presente regolamento e dalle leggi in materia.
2. Il volantinaggio potrà essere effettuato a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità e pubbliche affissioni. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni dovranno segnalare

almeno tre giorni prima al Comando di Polizia Municipale la data di inizio e l'itinerario di massima che seguiranno nella distribuzione dei volantini. In caso di volantaggio programmato dalla stessa ditta in più giorni, la segnalazione dovrà avvenire trasmettendo il programma con l'indicazione dei giorni in cui si intende effettuare il volantaggio.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario del volantino.

Art. 42 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.

2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal Gestore dell'area nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 43 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per la raccolta differenziata.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 44 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere (fiere, sagre paesane e altro) o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto

obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato.

2. Il servizio viene espletato con le modalità individuate al Capo II - TITOLO II del presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

4. La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

6. Il Comune di Africo potrà attivare servizi sperimentali al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti prodotti dalle manifestazioni.

Art. 45 - Pulizia delle aree private

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo ai proprietari, locatari o affittuari o altri soggetti aventi titolo o chi per legge li rappresenta di mantenere l'area circostante le abitazioni o altri edifici in stato decoroso e di provvedere allo sfalcio di quelle a giardino o incolte, ovvero in maniera tale da evitare il degrado ambientale e l'eventuale insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.

2. Ai soggetti sopra indicati è fatto obbligo di provvedere allo sfalcio dei prati o giardini almeno una volta prima della stagione estiva ed almeno una successiva volta entro la fine dell'estate.

3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini indicati nei precedenti commi, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, l'Amministrazione Comunale emetterà provvedimento di riscontro del comportamento omissivo e ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico dei soggetti sopra indicati.

Art. 46 - Altri servizi di pulizia

1. Il Comune di Africo può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale, a carico del Comune stesso:

- a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
- c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
- d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
- e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- f) pulizia delle aree cimiteriali;
- g) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- h) altri servizi determinati dal Comune.

Art. 47 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune di Africo si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere in maniera temporanea e limitata nel tempo alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Comune di Africo. Per attività temporanea e limitata nel tempo si intende l'attività di raccolta da parte di un soggetto o di più soggetti fra essi collegati, nel medesimo territorio, per eventi di durata massima di quindici giorni e per un massimo di due ricorrenze all'anno. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare,
- d) periodo di raccolta.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune di Africo e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

4. La gestione dei rifiuti urbani eseguita in forma organizzata e continuativa nel tempo è riservata al Comune di Africo, fatta salva la facoltà di affidamento anche ad associazioni di volontariato nei termini di legge e secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 48 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e devono essere sottoposti ai trattamenti e controlli sanitari previsti per legge.

2. In caso di appalto di porzioni del servizio, tali incombenze saranno a carico del soggetto concessionario.

Art. 49 - Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte all'Ufficio Ambientale del Comune di Africo.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 50 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori individuate sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
 - e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 51 - Classificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 52 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Comune di Africo, negli ambiti di propria competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione favorisce il riutilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
4. Il Comune di Africo promuove e favorisce il recupero e riutilizzo dei materiali inerti, per gli usi di cui al D.M. 05.02.1998 alle altre disposizioni in materia di recupero.

Art. 53 - Rifiuti speciali costituiti da rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come indicati all'art. 27 del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

2. Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.
3. Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori e il servizio può essere svolto dal Comune di Africo solo con le modalità indicate al successivo art. 59.

Art. 54 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengono istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il Comune di Africo possono stipulare un' apposita convenzione.

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Divieti

Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune di Africo;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sciolto o in sacchetti non trasparenti qualora previsto;
- l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto organico sciolto o in sacchetti in materiale non biodegradabile e compostabile qualora previsto;
- m) il conferimento del rifiuto secco recuperabile mediante l'uso di sacchetti;
- n) la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali per i quali la combustione sia prevista da apposita norma o da specifica ordinanza, al fine dell'eliminazione di patologie fitosanitarie, o da autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti;
- o) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- p) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- q) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- s) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- t) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;

- u) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è riservato esclusivamente a chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e che usufruiscono del servizio e corrispondono i tributi dovuti così come previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa al ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Chiunque viola il presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nell'allegato elenco al presente Regolamento.

Art. 56 – Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Comune di Africo può attivare la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento accertando le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento e dal successivo articolo 63.
2. I controlli possono essere effettuati da personale del Comune di Africo anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, ha la qualifica di pubblico ufficiale; i nominativi dei soggetti incaricati vengono comunicati dal Comune di Africo.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 57 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 21.01.2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dall' Area Vigilanza, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, nel seguente modo:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti	25,00	150,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	150,00
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	25,00	150,00
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	25,00	150,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano	25,00	150,00

arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi		
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	50,00	300,00
il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	25,00	300,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	50,00	300,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione rifiuti	50,00	300,00
il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	25,00	150,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali	50,00	300,00
la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme, ordinanze o autorizzazioni da parte dagli Enti preposti o sia eseguita in difformità alle prescrizioni riportate nelle stesse	25,00	150,00
mancata pulizia aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni (art. 42)	50,00	300,00
mancata installazione cestino su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni (art. 42)	50,00	300,00
Violazione art. 44 del presente Regolamento in merito alle pulizie aree private	80,00	500,00

2. La mancata restituzione dei contenitori nel caso di cancellazione dall'elenco contribuenti, comporterà una sanzione di 10,00 € per ogni contenitore di capacità fino a 40 litri e di 35,00 € per quelli di capacità superiore

3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata all'intero condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo.

4. Qualora l'abbandono dei rifiuti superi il volume pari a 0,5 me, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 1 del presente Regolamento.

5. In violazione alle disposizioni di cui agli art. 192, commi 1 e 2, art. 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, a chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 255, comma 1, del medesimo Decreto.

6. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

7. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune di Africo per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal Comune di Africo causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 58 - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio della raccolta da contenitore stradale al porta a porta nelle zone rurali

1. Fino a quando non saranno attivati i servizi di raccolta porta a porta, così come individuati nel presente Regolamento, sono efficaci le disposizione regolamentari o gli apposti provvedimenti emanati dall'Amministrazione Comunale.
2. I servizi di raccolta rifiuti urbani sono pertanto garantiti con le stesse modalità indicate dai provvedimenti individuati al comma 1 del presente articolo.
3. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle aziende saranno effettuati con le modalità tecniche previste nel presente Regolamento; durante il periodo di cui al comma 1 verranno valutati, ai fini dell'assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 59 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 60 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Africo è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni di cui al vigente "Regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni" ed alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 61 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 62 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 63 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

